

1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 5 giugno 2000, 2000/38/CE, che modifica il capitolo VI bis (Farmacovigilanza) della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 146 del 21.6.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-141/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/52/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2004/C 228/24)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-141/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Flett e P. Hellström) contro Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il Regno di Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

(¹) GU C 146 del 21.6.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

nel procedimento C-213/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation): Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la rasion contro Électricité de France (EDF) (¹)

(Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (convenzione di Barcellona) — Protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica — Art. 6, n. 3 — Autorizzazione di scarico — Effetto diretto)

(2004/C 228/25)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-213/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la rasion e Électricité de France (EDF), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, n. 3, del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980, approvato con la decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, 83/101/CEE (GU L 67, pag. 1), nonché dell'art. 6, n. 1, dello stesso protocollo, quale modificato nel corso della conferenza dei plenipotenziari tenutasi a Siracusa il 7 e l'8 marzo 1996, modifiche approvate con la decisione del Consiglio 22 ottobre 1999, 1999/801/CE (GU L 322, pag. 18), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues e R. Schintgen (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 6, n. 3, del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980, approvato con la decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, n. 83/101/CEE, nonché, una volta entrato in vigore, l'art. 6 n. 1, dello stesso protocollo, quale emendato durante la conferenza dei plenipotenziari che ha avuto luogo a Siracusa il 7 e l'8 marzo 1996, emendamenti che sono stati approvati con la decisione del Consiglio 22 ottobre 1999, 1999/801/CE, hanno effetto diretto, cosicché tutti gli interessati hanno il diritto di far valere tali disposizioni dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali.

2) Queste stesse disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse vietano, in assenza di autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali competenti, lo scarico in uno stagno salato comunicante con il mare Mediterraneo di sostanze che, pur non essendo tossiche, hanno un'influenza negativa sul tenore di ossigeno dell'ambiente marino.

(¹) GU C 158 del 5.7.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 luglio 2004

nel procedimento C-242/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Cour administrative): Ministre des Finances contro Jean-Claude Weidert e Élisabeth Paulus (¹)

(Libera circolazione dei capitali — Imposta sul reddito — Abbattimento speciale per gli importi destinati all'acquisto di azioni o di quote societarie — Limitazione del vantaggio all'acquisto di azioni o di quote di società aventi sede nello Stato membro di cui trattasi)

(2004/C 228/26)

(Lingua di procedura: il francese)

Nella causa C-242/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Ministre des Finances e Jean-Claude Weidert, Élisabeth Paulus, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 56, n. 1, CE e 58, n. 1, lett a), CE, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 56, n. 1, CE e 58, n. 1, lett. a), CE ostano ad una norma di legge di uno Stato membro, che esclude la concessione di un abbattimento del reddito imponibile a persone fisiche per l'acquisto di azioni o di quote societarie rappresentative di conferimenti di denaro in società di capitali aventi sede in altri Stati membri.

(¹) GU C 184 del 2.8.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

13 luglio 2004

nella causa C-277/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2005/53/CE — Mancato recepimento entro il termine prescritto»)

(2004/C 228/27)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-277/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Levis e M. Konstantinidis) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra C. Jackson), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34), e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, in particolare dell'art. 10, n. 1, nonché del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente di Sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 200 del 23.8.2003.